



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 82/17

ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN STRADA VICINALE DELLA CAVALLOTTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, riferita all'esecuzione di lavori di ripristino muro di contenimento e messa in sicurezza della strada vicinale "Della Cavallotta" nel territorio comunale al confine con il Comune di Meana di Susa;

Considerato che i lavori di cui sopra saranno eseguiti dalla ditta Regazzoni a partire dal giorno 4 dicembre 2017 e precluderanno il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 4 dicembre 2017 e sino al termine lavori, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, sia vietato il transito veicolare nel tratto di strada vicinale della Cavallotta interessato dai lavori illustrati in premessa.

Che siano avvisati, a cura della ditta esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R. 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zone interessate (48 ore prima della limitazione imposta) a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 30 novembre 2017

Il Vice Comandante Polizia Municipale

L. Chiolero